

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nello Stato moderno, basato sul principio della pluralità degli organi costituzionali e su quello della divisione dei poteri, si pone con particolare evidenza la necessità di un organo a cui sia affidato il compito di **riassumere l'unità dello Stato e di rappresentarne** la continuità. Tale organo è il Capo dello Stato.

Nel disegno costituzionale della Repubblica italiana il presidente della Repubblica ha il ruolo di **garante** delle istituzioni e di rappresentante dell'unità nazionale. Egli, infatti, vigila sullo scrupoloso rispetto, formale e sostanziale, della Costituzione e dei valori che l'hanno ispirata al suo nascere, da parte degli altri organi dello Stato e dei cittadini.

Il presidente della Repubblica non è dunque **propriamente partecipe di alcuno dei tre poteri o funzioni dello Stato: egli è al di fuori di questi e assolve**, attraverso le sue molteplici attribuzioni, **una funzione di coordinamento fra i tre poteri** suddetti, **agendo da elemento equilibratore di tutti gli altri organi costituzionali**.

### L'ELEZIONE

L'elezione del Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 83 Cost., avviene ad opera del **Parlamento in seduta comune**, con integrazione di tre delegati per ogni Regione, eccezion fatta per la Valle d'Aosta che integra la composizione per l'elezione Presidenziale con un unico delegato. L'elezione avviene a scrutinio segreto; viene eletto colui che, **nelle prime tre votazioni**, abbia ottenuto il voto di **2/3 dei componenti dell'assemblea** (maggioranza qualificata). Se, però, non si riesce a raggiungere questa maggioranza nelle prime tre votazioni, **dalla quarta votazione in poi è sufficiente la maggioranza assoluta**, cioè il voto favorevole di metà più uno dei componenti.

Per poter essere eletto è necessario possedere alcuni requisiti abbastanza comuni:

- essere cittadino italiano
  - aver compiuto 50 anni
- godere dei diritti civili e politici

Il mandato dura di **7 anni**, che iniziano a decorrere dal giorno in cui il Presidente presta **giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione** dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Non vi sono limiti alla rieleggibilità del Presidente, anche se per opportunità di elasticità e apertura sarebbe preferibile un mandato che non si prolunghi in maniera eccessiva.

Trenta giorni prima che scada il termine suddetto, il presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il Capo dello Stato. La ragione per cui la convocazione viene effettuata con notevole anticipo sulla scadenza della carica presidenziale ha l'evidente scopo di evitare che possa verificarsi una vacanza nell'ufficio di presidente.

Se però **le Camere fossero sciolte o mancasse meno di tre mesi alla loro cessazione** (essendo inopportuno fare eleggere un organo così importante e di così lunga durata come il Capo dello Stato da un Parlamento che, in quanto rispecchia le aspirazioni manifestate dal corpo elettorale molti anni addietro, deve presumersi scarsamente rappresentativo), **la Costituzione stabilisce che siano**

**prorogati i poteri del presidente in carica** e che l'elezione abbia luogo entro 15 giorni dalla prima riunione delle nuove Camere (art. 85 Cost.).

L'ufficio di Presidente della Repubblica è **incompatibile con qualsiasi altra carica** (art. 84 Cost.).

Termina a seguito di:

- impedimento permanente
- morte o dimissioni
- decadenza dalla carica a seguito della perdita dei requisiti essenziali per l'eleggibilità
- scadenza del mandato

Si mostra di non semplice definizione la natura e l'accertamento dell'impedimento permanente, che, si badi bene, non è inteso come definitivo, ma semplicemente come indeterminato, indeterminabile o particolarmente lungo (l'unico caso di impedimento permanente sinora verificato corrisponde al caso di malattia del Presidente Segni nel 1964).

**Nell'ipotesi di impedimento il Presidente è" sostituito dal "supplente" ossia dal Presidente del Senato**, che assume la carica in maniera automatica, senza alcuna esecuzione di un atto formale.

### **L'IRRESPONSABILITÀ' DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

La particolare posizione del Presidente della Repubblica esige che gli sia attribuita una speciale condizione giuridica che gli consenta di assolvere il proprio compito nel modo più efficace e col massimo prestigio. Per questo egli gode di alcune prerogative, la più importante delle quali è quella della **irresponsabilità**:

#### **A) POLITICA:**

Il Presidente della Repubblica non è responsabile politicamente per gli atti presidenziali, in quanto tale responsabilità è assunta dai ministri proponenti (in mancanza, da quello competente), che li controfirmano. La controfirma è un requisito di validità dell'atto, pertanto **per tutti gli atti validi del Presidente la responsabilità ricade sui ministri (proponenti o competenti) e sul Presidente del Consiglio dei ministri** (che controfirma gli atti che hanno valore legislativo e quelli indicati dalla legge).

#### **B) GIURIDICA:**

Quanto agli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente della Repubblica non è responsabile, nè penalmente né civilmente, eccetto che per i cd. **"reati presidenziali"**. Si tratta di reati propri del Presidente della Repubblica, ossia che soltanto lui può porre in essere:

- **Alto tradimento:** per ogni comportamento doloso che rappresenti una violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica che il Presidente presta nel momento in cui inizia l'esercizio delle sue funzioni
- **Attentato alla Costituzione:** per ogni comportamento doloso diretto a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare deliberatamente la Costituzione. Si noti bene che si tratta di reati non presenti nel codice penale, pertanto al solo Presidente della Repubblica non si applica il principio dell'art. 25 Cost. "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

Per tali reati il Presidente viene **"messo in stato d'accusa" dal Parlamento in seduta comune, e**

**giudicato dalla Corte costituzionale (in composizione non ordinaria, ossia con l'aggiunta di 16 giudici aggregati).**

Quanto agli atti compiuti come privato cittadino, egli è sottoposto alla legge penale comune, ma risponde penalmente solo alla scadenza del suo mandato.

## **LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Quando si tratta del Presidente della Repubblica si discute di un potere neutro ossia di un potere privo di ogni attività di indirizzo politico.

Il Presidente della Repubblica, tuttavia, svolge un gran numero di attività, che pur garantendo la neutralità del potere che rappresenta, possono essere assimilate ai tre poteri che si distinguono nell'ordinamento statale.

In tal senso si possono distinguere le attribuzioni del Capo dello stato in attività:

- 1) RELATIVE AL POTERE LEGISLATIVO**
- 2) RELATIVE AL POTERE ESECUTIVO E ALLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA**
- 3) RELATIVE AL POTERE GIUDIZIARIO**

### **RELATIVE AL POTERE LEGISLATIVO:**

**a) indice le elezioni delle Camere** e ne fissa la prima riunione; può convocarne ciascuna in via straordinaria

**b) invia messaggi alle Camere**

**c) autorizza con decreto la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa**

**d) chiede con messaggio motivato alle Camere una nuova deliberazione su una legge, prima di promulgarla (potere di veto sospensivo)**

**e) nomina 5 senatori a vita**

**f) scioglie le Camere anticipatamente, o una sola di esse, indicando nuove elezioni** – (è naturale che tale facoltà deve essere esercitata solo quando l'appello al paese mediante il ricorso alle urne risulti necessario per riportare alla normalità il funzionamento degli organi costituzionali in presenza di determinati turbamenti: quando si produca un insanabile contrasto tra le due Camere, o quando queste non si accordino nel concedere la fiducia ad alcun Governo, o, in genere, quando si debba ritenere che esse non rispecchino più le aspirazioni del popolo). Di questa facoltà egli non può tuttavia valersi negli ultimi sei mesi del suo mandato (**cd. semestre bianco**).

**g) promulga le leggi** ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti

**h) indice il referendum abrogativo e il referendum costituzionale**

### **RELATIVE AL POTERE ESECUTIVO E ALLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA:**

**a) nomina i Presidenti del Consiglio dei ministri e i ministri**

- b) nomina i commissari straordinari del Governo e i sottosegretari**
- c) nomina i funzionari dello Stato (quando lo prevede la legge)**
- d) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici**
- e) ratifica i trattati internazionali**
- f) ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio supremo della difesa**
- g) dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere**
- h) conferisce le onorificenze**

#### **RELATIVE AL POTERE GIUDIZIARIO:**

- a) presiede il CSM** ed emana i decreti relativi allo stato giuridico dei magistrati
- b) concede la grazia** e commuta le pene; (la grazia è un *provvedimento individuale, con il quale si condona in tutto o in parte la pena* a un condannato, pur continuando a essere considerato come reato il fatto per cui la pena è stata irrogata.)
- c) nomina 5 giudici della Corte costituzionale**

Delle attività qui elencate, vale la pena approfondire i contenuti dei **messaggi** del Presidente. **I messaggi sono atti tramite cui il Presidente, senza rendere nota una sua posizione in merito alla questione** (in quanto potere neutro), **segnala alle Camere una grave necessità o una situazione critica** cui è necessario provvedere. I messaggi **sono controfirmati**, dunque la responsabilità ricade sul ministro firmatario.